

- ✓ Il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisorie e definitive, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica, di cui all'art. 30, comma 5;
- ✓ I criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione, di cui all'art. 32 bis, comma 1;
- Che, l'adozione dei nuovi Regolamenti da parte dei Comuni, deve essere completata prima della pubblicazione del nuovo Bando Generale programmato per i prossimi mesi;

Dato Atto:

- Che gli uffici comunali competenti, di concerto con le OO.SS. di settore, hanno provveduto alla stesura del Nuovo Regolamento Attuativo della L. R. 23/2003 e ss.mm.ii. che è parte integrante del presente atto;
- Che il nuovo Regolamento modifica e sostituisce integralmente il precedente approvato con D.C.C. n. 22 del 28/01/2008;" Omissis

Il Presidente dà poi la parola al Consigliere Piccinini, Presidente della II[^] Commissione Consiliare, il quale comunica che la II[^] Commissione in data 28.03.2014 ha esaminato il punto all'odg "Regolamento Attuativo della Legge Regionale 23/2003 " Norme di riordino in materia di E.R.P., così come modificata ed integrata dalla L.R. 15/2012 ed ha espresso un parere favorevole a maggioranza sulla proposta di cui trattasi. Hanno votato a favore i Consiglieri: Piccinini, Vinciarelli, Pennoni, (in sostituzione della Cons. Bartolini), Nannini, Nardini, Crisostomi. Il Cons. Brizi (in sostituzione del Cons. Biscetti) si è astenuto. Omissis

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire in merito all'argomento in oggetto, prendono la parola nell'ordine i seguenti Consiglieri:

- Orsini V. il quale precisa che l'articolo 2 del "Regolamento Attuativo della Legge Regionale 23/2003 " Norme di riordino in materia di E.R.P., così come modificata ed integrata dalla L.R. 15/2012 , che permette di assegnare punti aggiuntivi, manca, secondo il suo parere, di alcune "situazioni familiari" e pertanto presenta un emendamento per far sì che possano attingere nuclei famigliari composti da una sola persona. Omissis
- Melasecche comunica che il suo gruppo si asterrà dal voto perché l'argomento non è stato affrontato in maniera tempestiva. Omissis
- Talamonti sottolinea l'importanza del controllo che si deve fare anche successivamente alla consegna degli alloggi Omissis
- Tallarico evidenzia l'importanza dell'approvazione del Regolamento in questione, poiché se non venisse approvato metterebbe in difficoltà molte persone. Omissis

Escono dall'aula i Cons. Brizi e Salvati, mentre entra il Cons. Ferranti F.M.. I presenti sono ora 30 (trenta).

Il Presidente rilevato che non ci sono altri Consiglieri iscritti per gli interventi dà la parola all'Assessore Bucari per la replica il quale precisa che uno degli aspetti di criticità del Regolamento era proprio quello relativo all'emergenza abitativa "in scadenza"; una volta terminata la stessa si darà risposta all'emergenza reale. Omissis

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

Baldassarre Antonio, Boccolini Giuseppe, Chiappalupi Alessandro, Cicioni Alessio, Crisostomi Cristiano, Di Girolamo Leopoldo, Finocchio Giorgio, Giubilei Riccardo, Monti Jonathan, Nannini Mauro, Nardini Alida, Orsini Valdimiro, Paparelli Paolo, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Tabarrini Valerio, Talamonti Giocondo, Tallarico David, Teofrasti Gianfranco, Trivelli Sergio, Ventura Ermanno, Venturi Leo, Vinciarelli Marco), astenuti n. 4 (quattro - Consiglieri: Cicioni Giovanni, Fatale Stefano, Maggiolini Paolo, Melasecche Germini Enrico) , contrari n. 1 (uno Cons. Ferranti F.M.) su n. 30 (trenta) Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

1. Di approvare, per tutti i motivi espressi nella premessa, e così come appena emendato, il "Regolamento Comunale Attuativo della L. R. 23/2003 così come modificata dalla Legge Regionale 15/2012, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere il presente Atto all'Ufficio proponente per i successivi adempimenti di rito.

Escono dall'aula i Cons. Baldassarre Antonio e Cicioni Giovanni. I presenti sono ora 28 (ventotto).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità dell'Atto, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134- IV° Comma del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 25 (venticinque- Consiglieri: Amici Giampiero, Aquilini Ugolini Giorgio, Boccolini Giuseppe, Chiappalupi Alessandro, Cicioni Alessio, Crisostomi Cristiano, Di Girolamo Leopoldo, Fatale Stefano, Finocchio Giorgio, Giubilei Riccardo, Monti Jonathan, Nannini Mauro, Nardini Alida, Orsini Valdimiro, Paparelli Paolo, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Tabarrini Valerio, Talamonti Giocondo, Tallarico David, Teofrasti Gianfranco, Trivelli Sergio, Ventura Ermanno, Venturi Leo, Vinciarelli Marco), astenuti n. 3 (tre - Consiglieri: Maggiolini Paolo, Melasecche Germini Enrico, Ferranti F.M.), contrari n. 0. (zero), su n. 28 (ventotto) Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di dichiarare l'Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV° comma del D. Lgs n.267/2000.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

5


Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio



Allegato alla Delibera
di CONSIGLIO COMUNALE
n° 112 del 28.4.2014

COMUNE DI TERNI

Direzione Servizi Culturali e Sociali
Edilizia Residenziale Sociale Pubblica

REGOLAMENTO COMUNALE

**attuativo della Legge Regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (*ulteriori
modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28
novembre 2003, n. 23 – norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica*).**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **112** del **28.04.2014**

REGOLAMENTO COMUNALE

attuativo della Legge Regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (*ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 – norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica*).

INDICE

TITOLO I – Procedimento per la formazione della Graduatoria e per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S.

Art. 1	(oggetto del regolamento).....	Pag. 3
Art. 2	(emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi).....	Pag. 3
Art. 3	(presentazione delle domande e formazione della Graduatoria Provvisoria).....	Pag. 4
Art. 4	(Formazione della Graduatoria definitiva).....	Pag. 5
Art. 5	(Commissione per l'assegnazione).....	Pag. 6
Art. 6	(Procedure di assegnazione alloggi di E.R.S. pubblica).....	Pag. 7
Art. 7	(Assegnazione e standard dell'alloggio).....	Pag. 7
Art. 8	(Modalità e procedure per la scelta)	Pag. 7
Art. 9	(Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione)	Pag. 8
Art. 10	(controlli).....	Pag. 8

TITOLO II – Mobilità negli alloggi di E.R.S. pubblica ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11	(finalità ed ambito di applicazione)	Pag. 8
Art. 12	(Condizioni di disagio)	Pag. 8
Art. 13	(Modalità di presentazione delle richieste)	Pag. 9
Art. 14	(Mobilità consensuale tra assegnatari)	Pag. 10
Art. 15	(Mobilità d'ufficio)	Pag. 10
Art. 16	(Norme finali ed abrogazioni).....	Pag. 10

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica (di seguito E.R.S.), in attuazione della Legge Regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 – norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), in particolare:
 - a) le condizioni di disagio aggiuntive ed i relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 4, di cui all'art. 31, comma 2;
 - b) il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica, di cui all'art. 30, comma 5;
 - c) i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione, di cui all'art. 32 bis, comma 1.

Art. 2

Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi

1. Il Comune assegna gli alloggi di E.R.S. mediante Bando pubblico di concorso indetto su disposizione della Regione dell'Umbria, nel quale vengono indicati i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa.
2. Il Comune può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare bandi annuali ed altri bandi speciali, così come previsto all'art. 30 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.
3. La Regione dell'Umbria con proprio Regolamento disciplina le condizioni soggettive ed oggettive di disagio ed i relativi punteggi per la formazione delle Graduatorie attribuendo ai Comuni la facoltà di individuare ulteriori e diverse condizioni di disagio aggiuntive ed i relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 4 di cui all'art. 31, comma 2, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..
4. Il Comune di Terni ha individuato le seguenti condizioni soggettive aggiuntive di disagio che **devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di concorso** ed ha attribuito i seguenti punteggi:
 - a) nucleo familiare con presenza di figli di età compresa tra i 10 ed i 30 anni, studenti, studenti universitari/inoccupati/ disoccupati; Punti 1
 - b) Nucleo familiare che si trovi in una delle seguenti condizioni (barrare solo l'opzione che ricorre):
Punti 3

Punti 3

Nucleo familiare composto da una persona rimasta sola dopo un periodo minimo di convivenza di almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando, a seguito di vedovanza, di sentenza di separazione omologata, divorzio, interruzione della convivenza more uxorio avvenuta nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando;

Donne sole o con figli a carico inserite in un progetto personalizzato di uscita dalla violenza entro i programmi attuati dai Servizi a ciò dedicati, in particolare Centro Antiviolenza (C.A.V.) e Casa Protetta ad indirizzo segreto;

Nucleo familiare inserito nel progetto *“Insieme contro la povertà”*;

Nucleo familiare in cui l'unico percettore di reddito, nell'anno antecedente la data di emanazione del Bando di concorso, abbia perduto il lavoro a causa di una delle seguenti circostanze:

- ✓ Licenziamento, (*si esclude il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale*);
- ✓ termine del contratto di lavoro a tempo determinato;
- ✓ collocamento in mobilità o in cassa integrazione per più di tre mesi;
- ✓ sopravvenuta grave malattia invalidante (*opportunamente documentata*);
- ✓ decesso del lavoratore.

Nucleo familiare che abbia subito un provvedimento esecutivo di sfratto su contratto pluriennale, pronunciato non per inadempienza contrattuale, attestato da un “verbale di rilascio” redatto al momento dell'esecuzione che deve essere avvenuta nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

i suddetti punteggi non sono cumulabili tra loro

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio comunale, che non può essere superiore a punti 4, le opzioni di cui al precedente comma 4, punto b) attribuiscono 3 punti, non cumulabili tra loro, mentre sono cumulabili con la condizione di cui al comma 4, lettere a).

Art. 3

Presentazione delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

1. La domanda di partecipazione, redatta nella forma della autocertificazione, su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, a pena di esclusione, deve pervenire al Comune di Terni secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Bando di concorso pubblico.
Alla domanda, il dichiarante deve allegare, a pena d'esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.
2. La Regione dell'Umbria, per la gestione informatizzata delle domande, ha predisposto apposito programma gestito direttamente dall'ufficio di E.R.S. del Comune di Terni, che provvede all'inserimento dei dati contenuti nelle domande, pervenute in formato cartaceo, già dematerializzate nella fase di acquisizione al Protocollo Generale del Comune di Terni.

3. Per le domande redatte presso i centri C.A.F. autorizzati, i dati contenuti nelle autocertificazioni vengono da quest'ultimi inseriti direttamente nel medesimo programma informatico regionale ed inviate in formato cartaceo al Protocollo comunale, presso il quale vengono dematerializzate.
4. Concluso il termine di presentazione delle domande, nei successivi 60 gg., prorogati a 90 gg. qualora le domande pervenute siano in numero superiore a 500, l'ufficio di E.R.S. approva la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi che scaturiscono dal programma informatico regionale in base ai dati inseriti ed inerenti le autocertificazioni contenute nelle domande.
5. Nella suddetta graduatoria provvisoria le domande vengono inserite in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.
6. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Terni, per 30 gg. consecutivi, ai sensi della normativa vigente e formulate indicando il numero identificativo della domanda, automaticamente attribuito dal programma informatico e le sole iniziali del richiedente.
7. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati ed il termine di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione.

Art. 4

Formazione della graduatoria definitiva

1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, i soggetti interessati possono formulare richieste di regolarizzazione delle domande non formalmente corrette o richieste di riesame delle stesse mediante l'invio di apposita istanza scritta al Protocollo Generale del Comune di Terni ed indirizzata all'ufficio di E.R.S. pubblica con la dizione "*istanza di regolarizzazione/riesame della domanda di partecipazione al Bando assegnazione alloggi di E.R.S.*". Alle suddette istanze gli interessati possono allegare tutta la documentazione ritenuta utile ad un favorevole accoglimento.
2. Nei successivi 30 gg. decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art.3, commi 6 e 7, l'ufficio di E.R.S. esamina le istanze di regolarizzazione e di riesame pervenute e ne dispone l'accoglimento o il rigetto.
3. Qualora l'ufficio, nel corso degli accertamenti per l'accoglimento / rigetto delle istanze di regolarizzazione/riesame, verifichi la non veridicità del contenuto della dichiarazione, dispone l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando Assegnazione alloggi di E.R.S. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
4. All'esito delle suddette verifiche, l'ufficio di E.R.S. apporta le modifiche alla Graduatoria Provvisoria aggiornando il programma informatico regionale e formula la Graduatoria Definitiva e l'elenco degli Esclusi, che vengono pubblicati all'albo pretorio on line del Comune per 30 gg. consecutivi, ai sensi della normativa vigente e formulate indicando il numero identificativo della domanda, automaticamente attribuito dal programma informatico e le sole iniziali del richiedente.
5. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.
6. Nella Graduatoria Definitiva gli aspiranti assegnatari vengono inseriti in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.

7. La Graduatoria Definitiva conserva la sua validità fino alla pubblicazione della successiva graduatoria formulata sulla base di un nuovo bando generale di assegnazione o ad altra data stabilita dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.

ART. 5

Commissione per l'assegnazione

1. E' istituita una Commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso e delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria definitiva.
2. La Commissione, inoltre, prima della assegnazione definitiva del punteggio ha facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno portato alla validazione degli elementi di attribuzione dei punti in sede istruttoria.
3. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di seguito indicati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31/bis della L.R. 23/2003, come inserito dall'art. 37 della L.R. 05.10.2012 n.15;
 - A) Dirigente Ufficio Edilizia Residenziale Sociale Pubblica, in qualità di Presidente;
 - B) Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica;
 - C) Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative;
 - D) Esperto in materia giuridico – amministrativa;
 - E) Esperto in materia giuridico – amministrativa.
4. La Commissione per le assegnazioni viene formalmente costituita con Deliberazione della Giunta Comunale.
5. La Commissione ha competenza per il territorio comunale e resta in carica per anni 5 (cinque) e, comunque, fino alla costituzione delle unioni speciali di comuni di cui all'art. 8 della L.R. 18/2011 o all'entrata in vigore di normativa regionale innovativa.
6. Il Dirigente del Servizio ERS individuerà e nominerà un dipendente dell'Ufficio Alloggi del Comune di Terni a cui affidare le funzioni di verbalizzazione, le funzioni di Segreteria e di convocazione delle sedute della Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte con la presenza di almeno 3 componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Possono partecipare alle sedute della Commissione due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza.
9. Il Consiglio Comunale nomina i consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste dal regolamento dei lavori del Consiglio Comunale.
10. I consiglieri comunali partecipano senza diritto di voto ed a titolo gratuito.
11. Le date di convocazione della Commissione sono comunicate ai membri almeno tre giorni prima, anche in via informatica, mediante posta elettronica.
12. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta Regionale una relazione in merito alla propria attività.

Art. 6

Procedure di assegnazione alloggi di E.R.S. pubblica

1. L'ufficio di E.R.S. pubblica, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, procede all'esame delle autocertificazioni contenute in domanda, verificando la veridicità delle stesse e per le condizioni soggettive ed oggettive dichiarate, non autocertificabili, richiede la documentazione agli aspiranti assegnatari, qualora non sia possibile acquisire d'ufficio la documentazione stessa.
2. La documentazione di cui al comma precedente, deve essere presentata nel termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della richiesta e l'omessa presentazione di quanto necessario all'istruttoria della domanda comporta la non attribuzione d'ufficio dei punteggi relativi alle certificazioni non prodotte.
3. Le richieste della documentazione vengono inviate agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato in domanda; l'ufficio non risponde di eventuali disguidi postali e non provvederà all'invio di ulteriore richiesta.
4. Il risultato delle verifiche istruttorie, riassunto in apposita scheda, viene sottoposto all'esame della Commissione per le assegnazioni, per le decisioni di sua competenza.
5. La Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive e oggettive, provvede alla conferma o alla rettifica del punteggio e all'eventuale esclusione degli aspiranti assegnatari dalla graduatoria definitiva.
6. Le risultanze dei lavori della Commissione determinano l'ordine di assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica.

ART. 7

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione degli alloggi avrà luogo con atti dirigenziali tenendo conto del numero degli alloggi, di volta in volta disponibili, della loro dimensione ai sensi dell'art. 32 bis della L. R. 23/2003 e ss.mm.ii. e della composizione del nucleo familiare assegnatario quale risultante dall'anagrafe comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di scorrere l'ordine di assegnazione in relazione al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario e l'idoneità degli alloggi disponibili.

Art. 8

Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio

1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idoneo al nucleo assegnatario, viene fatta dal richiedente o da persona da esso delegata, presso l'ufficio di E.R.S. e alla presenza di almeno due dipendenti.
2. L'interessato viene convocato dall'ufficio di E.R.S., nel giorno ed ora stabiliti, con le modalità ritenute più idonee. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio, messi a disposizione dall'A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che saranno forniti

all'assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione dell'alloggio ed alle sue caratteristiche. Della scelta effettuata, viene redatto apposito verbale.

3. La rinuncia all'assegnazione o il rifiuto degli alloggi disponibili per l'assegnazione e, comunque, idonei al nucleo familiare convocato, comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria definitiva.
4. La mancata presentazione alla convocazione per la scelta, senza giustificato motivo, comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria definitiva.

Art. 9

Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione

1. L'ufficio di E.R.S. pubblica, a conclusione delle procedure di cui all'articolo precedente, trasmette gli atti all'A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che convoca l'interessato per la stipula del disciplinare di locazione e per la consegna delle chiavi.
2. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato entro il termine di 30 gg. successivi alla consegna delle chiavi. L'ufficio di E.R.S. verifica l'avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante opportuni accertamenti.

Art. 10

Controlli

1. L'ufficio di E.R.S. ha facoltà di effettuare controlli per l'accertamento del corretto utilizzo degli alloggi da parte degli assegnatari e della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui all'art. 29, della Legge Regionale 23/2003 e ss.mm.ii.

TITOLO II

Mobilità negli alloggi di E.R.S. Pubblica ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11

Finalità e ambito di applicazione

1. La mobilità degli assegnatari di alloggi di E.R.S. è finalizzata all'eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
2. Alla mobilità sono destinati gli alloggi che si rendono disponibili per una riassegnazione e che necessitano di lavori di piccola manutenzione eseguibili da parte dell'assegnatario.

Art. 12

Condizioni di disagio abitativo

1. La mobilità può essere effettuata dall'assegnatario in presenza delle seguenti condizioni di disagio che comportano l'attribuzione dei relativi punteggi:

I. inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, con handicap motorio grave o comunque affetti da gravi problemi di salute di carattere permanente e anziani:

- a) disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100%
documentata con copia del verbale dell'apposita Commissione
o persone ultranovantenni: Punt*o* 5
- b) persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria
documentati da idonea certificazione medica dell'ASL. Punt*o* 4
- c) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89 Punt*o* 3
- d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 Punt*o* 2
- e) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da
apposita **relazione dei Servizi Territoriali e Specialisti competenti del Comune e dell'A.S.L.**,
tale da rendere l'alloggio inidoneo al nucleo familiare. Punt*o* 2

II. sovraffollamento:

Le condizioni di cui al presente punteggio saranno calcolate:

- a) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo Punt*o* 4
- b) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo Punt*o* 3
- c) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo Punt*o* 2
- d) n. 1 persone in più rispetto allo standard abitativo Punt*o* 1

III. sottoutilizzo:

Le condizioni di cui al presente punteggio saranno calcolate:

- a) n. 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punt*o* 4
- b) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punt*o* 3
- c) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punt*o* 2
- d) n. 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punt*o* 1

IV. distanza dal luogo di lavoro, cura e assistenza:

- a) distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro di almeno 15 Km. Punt*o* 1
- b) alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere
le strutture socio-sanitarie o il luogo di assistenza familiare Punt*o* 3

Art. 13

Modalità di presentazione delle richieste

1. Il Comune di Terni, d'intesa con l'A.T.E.R. dell'Umbria, ha predisposto apposito protocollo operativo, così come stabilito nell'art. 35, comma 2 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., con il quale sono state individuate e precisate le modalità di accesso alla mobilità al fine di garantire la massima

concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'assegnazione degli alloggi di E.R.S. disponibili a tale fine.

2. Non è consentita, in ogni caso, la mobilità di assegnatari non residenti nel Comune di Terni.

Art. 14

Mobilità consensuale tra assegnatari

1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune su richiesta congiunta degli stessi.
2. Nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai comuni interessati, d'intesa con l'A.T.E.R. della Regione Umbria, anche il cambio consensuale tra assegnatari di Comuni diversi.

Art. 15

Mobilità d'ufficio

1. Il Comune attua la mobilità d'ufficio nel caso di palese sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'art. 32 bis, comma 3, individuando, in sostituzione, altro alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.
2. Qualora l'assegnatario rifiuti la mobilità d'ufficio, dalla data del provvedimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lett. C).

Art. 16

Norme finali ed abrogazioni

1. Il Regolamento Comunale attuativo della L.R. 23/2003, approvato con D.C.C. n. 22 del 28/01/2008 e ss.mm.ii. è abrogato.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento Comunale, si rimanda al Regolamento Regionale n. 1 del 04/02/2014 ed alla Legge Regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (*ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 – norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica*).